

STATUTO DELLA U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO - A.P.S.

Via della Valle 3 - Amelia (Tr) - codice fiscale 03003230582

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata "UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in seguito denominata anche solo "Associazione", "UILT" o Rete Associativa).

2. Per ogni atto o comunicazione interna ed esterna, la denominazione sociale può essere contratta nell'acronimo U.I.L.T. aps.

3. In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 117, nella sezione Reti associative, la denominazione muterà automaticamente in "UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – RETE ASSOCIATIVA", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "U.I.L.T. aps - Rete associativa".

Art. 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Amelia (Terni), via della Valle n.3. Il Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito, anche: Comitato Esecutivo), con delibera motivata, potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, individuandone le attribuzioni.

2. La variazione di sede legale, in deroga alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di modifiche statutarie, può essere deliberata dal Consiglio Nazionale nell'ambito della stessa Regione e, nell'ambito dello stesso comune, anche dal Comitato Esecutivo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 – FINALITÀ

1. L'Associazione promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.

2. L'Associazione opera garantendo, ad ogni livello, la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli obiettivi di mandato stabiliti dalla Assemblea Generale Nazionale e degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Nazionale per il loro perseguimento, applicando un modello di *governance* finalizzato a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e la libera elettività delle cariche sociali.

3. L'Associazione non ha finalità di lucro e, avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) raccogliere attorno a sé quelle forze teatrali, culturali e dello spettacolo che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

b) valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale degli associati attraverso ogni espressione dello spettacolo e promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell'uomo;

c) coordinare il movimento delle Compagnie aderenti, costituite per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro, che su domanda e con assunzione di impegno a

concorrere, in autonomia e secondo modalità da esse determinate, alla missione istituzionale della UILT, sviluppando con la medesima un patto aggregativo di adesione.

d) facilitare lo scambio di spettacoli e la collaborazione mutuale tra le Compagnie, per il miglior perseguimento delle finalità civiche e solidali che sostengono l'impegno culturale delle organizzazioni e dei volontari.

e) promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;

f) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento all'arte della rappresentazione teatrale e della recitazione;

g) facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale e di recitazione;

h) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;

i) tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero;

l) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e, in particolare, a favore dell'attività teatrale e dello spettacolo amatoriale, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.

4. L'Associazione sviluppa le finalità descritte nelle lettere precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 6 del presente Statuto relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 117, anche nell'ambito delle attività di supporto, rappresentanza e promozione svolte in quanto Rete associativa.

2. Per la promozione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale, con esemplificativo ma non esaustivo riferimento alle attività editoriali di cui all'art. 5, lett. i) del D.Lgs. n. 117, l'Associazione potrà svolgere iniziative di comunicazione anche su stampa o su supporto audiovisivo, così come attraverso le nuove tecnologie e altresì mediante la produzione di una propria rivista di settore e di approfondimento su tematiche teatrali, artistiche e culturali, nonché con iniziative di produzione e/o realizzazione di riviste ed informative su siti e portali web.

Art. 5 – RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente Statuto si uniformerà. Le attività diverse non già identificate in Statuto sono individuate ed istituite dal Comitato Esecutivo.

TITOLO III – RISORSE UMANE

Art. 7 – VOLONTARI

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati, nonché delle persone aderenti agli enti associati, ovvero alle Compagnie aderenti. Sul punto valgono, in ogni caso, le disposizioni stabilite all'art. 35, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.

Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto da disposizioni di legge, sono demandate ad un regolamento interno.

2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo della UILT. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117. L'Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

ART. 8 – ALTRE RISORSE UMANE

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.lgs. n. 117. Salvo diverso limite di legge, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO IV – ASSOCIATI

ART. 9 – SOCI, QUALIFICA E TESSERAMENTO

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Assumono la qualifica di aderente, dando vita ad un patto associativo con la UILT, le associazioni di promozione sociale di cui al successivo articolo 21. Le associazioni aderenti sono tenute al versamento della quota di adesione secondo importi, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio nazionale.

2. Assumono, altresì, la qualifica di soci UILT le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione alle associazioni in cui sono formalmente costituite le Compagnie che aderiscono alla UILT (compagnie aderenti) provvedendo al pagamento della quota sociale. Fermi i requisiti sopra specificati (condivisione delle finalità ed accettazione dei disciplinari statutari e regolamentari), alla UILT possono associarsi anche le persone fisiche che lo richiedano presentando istanza presso le

associazioni cui sono iscritte o intendono iscriversi e con le quali la UILT abbia stabilito rapporti di cooperazione volti a favorire la pratica del volontariato negli ambiti propri delle finalità ed attività dell'Associazione. Tali rapporti di cooperazione sono regolati da appositi protocolli approvati dal Consiglio nazionale, come stabilito nel successivo articolo 22. Il tesseramento dei soci, nonché ogni ulteriore disposizione in materia, non già disciplinata dal presente Statuto, è demandata alla competenza del regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio Nazionale e, per le Compagnie di cui al successivo articolo 22, al protocollo di cooperazione (di seguito: Protocollo).

3. La titolarità all'emissione, anche in formato elettronico, delle tessere associative UILT spetta al Comitato Esecutivo che, attraverso le Articolazioni territoriali di riferimento, le rilascia alle Compagnie, presso cui le persone fisiche che intendono associarsi alla UILT dovranno richiedere il tesseramento.

4. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 13.

5. All'interno della UILT vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

6. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Nazionale, se non da questi delegata al Comitato Esecutivo, nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento.

ART. 10 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. All'atto della domanda i nuovi Associati si impegnano ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dai competenti organi dell'Associazione e delle Articolazioni territoriali UILT di riferimento.

2. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, la domanda di ammissione del socio persona fisica, corredata dalla documentazione indicata dal Regolamento in materia di tesseramento, dovrà essere presentata alla Compagnia aderente o affiliata cui il socio intende partecipare. Se la domanda è accettata dalla Compagnia aderente o affiliata, secondo le norme dei rispettivi statuti, la medesima si intende accettata anche dall'Articolazione territoriale regionale di riferimento e dalla UILT.

3. Rimane ferma la facoltà della UILT, da esercitare entro trenta giorni, di non ratificare, con motivata delibera del Comitato Esecutivo, la condizione di socio UILT. In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera *ex nunc* (cioè dal momento della mancata ratifica), con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri.

4. La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di tesseramento.

5. Il rinnovo della tessera sociale è automatico per i soci persone fisiche, fermo il versamento della quota entro i termini di cui al successivo art. 13, comma 7.

6. Il Comitato Esecutivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati della UILT.

7. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato UILT che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.

8. Per quanto non disciplinato in questa sede, provvede il Regolamento di attuazione in materia di tesseramento.

Art. 11 – DIRITTI DEI SOCI E RAPPRESENTANZA

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.

2. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Il diritto di voto presso le Articolazioni territoriali regionali della UILT e presso la UILT aps, è esercitato dai soci UILT avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, fermi gli eventuali vincoli di legge.
4. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117. Il diritto di voto è condizionato all'iscrizione nel libro soci con anzianità pari o superiore a tre mesi.
5. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali di cui al successivo articolo 19, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio personalmente, salvo gravi e comprovati motivi che giustifichino l'esercizio a mezzo terzo delegato, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non diffondere le informazioni apprese ed i documenti acquisiti.
6. Il socio, o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, del libro soci.
7. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio, anche a seguito di revoca o mancato rinnovo dell'adesione o affiliazione della Compagnia cui aderiscono, perdono i diritti connessi al tesseramento alla UILT e al rapporto associativo in genere, e decadono da qualsiasi incarico, ad ogni livello.
8. Nel caso di decadenza dagli incarichi nazionali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista, o nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione. Nel caso di decadenza del Presidente Nazionale si provvederà alla convocazione, da parte del Consiglio Nazionale, della Assemblea Generale Nazionale. Disposizioni analoghe si applicano per la decadenza dagli incarichi presso le Articolazioni regionali della UILT.

Art. 12 – DOVERI DEI SOCI

1. Ogni socio ha l'obbligo di:
- accettare ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo 9, comma 6.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso; per esclusione; per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione; per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo e, per conoscenza, alla Compagnia di appartenenza e all'Articolazione territoriale UILT Regionale di riferimento, la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Esecutivo che prende atto del recesso e, in ogni caso, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione, da operare nelle forme stabilite dal regolamento sul tesseramento.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Comitato Esecutivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;

- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

5. Il Comitato Esecutivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Comitato Esecutivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, al Comitato Esecutivo stesso, nei successivi 10 giorni, le sue controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. Il socio che sia espulso da una Compagnia aderente o affiliata per motivi analoghi a quelli sopra descritti, perde la qualifica di socio UILT. La Compagnia aderente o affiliata deve comunicare tempestivamente al Comitato Esecutivo la comminazione delle sanzioni disciplinari al suo iscritto.

6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato Esecutivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza di un socio determina automaticamente la decadenza dalla carica sociale all'interno dell'Associazione. Nell'ipotesi di decadenza dagli incarichi nazionali, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma 8. Disposizione analoga è prevista per chi rivesta cariche presso le Articolazioni regionali della ULT.

TITOLO V – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Capo I – Patrimonio e risorse economiche

Art. 14 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 16, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 15 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo delibera dell'Assemblea Generale Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa.

Capo II – Libri sociali e bilancio

Art. 17 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Nazionale, entro il 30 novembre, stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo; approva il progetto di bilancio preventivo, proposto dal Comitato Esecutivo, entro il 28 febbraio dell'anno a cui tale conto si riferisce.
3. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il 30 aprile di quello successivo il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 maggio.
4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive, comunque denominate, inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del rendiconto stesso. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa - o comunque su base volontaria, a seguito di delibera del Comitato Esecutivo, se il limite non sia superato - il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge.
5. Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono il Consiglio Nazionale convocato per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione, ed è pubblicato, a tal fine, sul sito internet della UILT, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, o reso disponibile ai soci con mezzi telematici.
7. Il bilancio è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.
8. Il bilancio, approvato dal Consiglio Nazionale, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117.

Art. 18 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

1. Ad ogni livello, e per quanto di competenza dei rispettivi Organi, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio (nazionale e regionale);
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117, se istituito;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b) per i libri dalla lett. b) alla lett. f) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, commi 5 e 6, gli statuti, ad ogni livello UILT, regolamentano il diritto degli associati ad esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3,

del D.Lgs. n. 117. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

TITOLO VI – GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLA RETE

Capo I – Le Compagnie

Art. 20 – COMPAGNIE, ADESIONE ED AFFILIAZIONE

1. Fermi gli ulteriori requisiti richiesti dai successivi articoli 21 e 22, possono chiedere di aderire o di affiliarsi alla UILT le Compagnie costituite in forma di associazione senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che perseguono scopi e svolgano attività coerenti con quelli della UILT, dichiarino di condividere la missione della UILT, si impegnino a concorrere alla stessa, a promuovere partecipazione e volontariato e ad adottare, per i propri soci, la tessera UILT.
2. Le Compagnie aderenti o affiliate assicurano, nel rapporto con i propri soci, il rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza, ed elettività delle cariche sociali.
3. Le Compagnie aderenti e affiliate:
 - realizzano il tesseramento alla UILT dei propri associati in modalità conformi al regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio Nazionale e attraverso una procedura di ammissione a carattere aperto e assicurano la partecipazione dei propri soci alla vita associativa secondo criteri di democrazia, trasparenza e pari opportunità;
 - condividono e concorrono alla missione della UILT con iniziative conformi agli scopi associativi di questa;
 - si impegnano al versamento annuale della quota di adesione o del contributo di affiliazione, secondo le disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale della UILT.

Art. 21 – COMPAGNIE ADERENTI ALLA RETE ASSOCIATIVA

1. Possono aderire alla Rete Associativa della UILT aps le Compagnie costituite in forma di associazione di promozione sociale, iscritte nella sezione speciale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 117 o, nelle more dell'operatività di questo, in uno dei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, che presentino istanza presso l'Articolazione territoriale di riferimento per competenza geografica territoriale, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento sul tesseramento.
2. Le Compagnie aderenti partecipano alla vita sociale e democratica della UILT attraverso i propri rappresentanti e attraverso i delegati eletti dagli associati. L'adesione alla Rete UILT integra la costituzione di un patto associativo con la medesima e attribuisce all'Associazione aderente il diritto di presenza e di voto nell'Assemblea delle articolazioni territoriali: ogni Compagnia aderente ha diritto ad un voto. L'adesione attribuisce, altresì, l'esercizio di poteri di rappresentanza dei soci della Compagnia aderente presso le medesime Articolazioni territoriali UILT attraverso i delegati eletti dall'Assemblea dei soci della Compagnia aderente, secondo quanto descritto nel precedente Titolo IV e nel presente Titolo VI, al Capo II; i delegati eletti sono soci UILT, sia all'atto della loro nomina, sia al momento in cui devono esercitare la delega. In caso di decesso o impossibilità oggettiva documentata del delegato eletto a svolgere la rappresentanza, anche a mezzo delega ad altro delegato, intervengono i delegati supplenti o, in mancanza di questi, i delegati eletti dall'assemblea dei soci in sostituzione del/i deceduto/i e/o impossibilitato/i.
3. Le Compagnie aderenti, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale sia dalla UILT, sia dalle sue Articolazioni territoriali, sono riconosciute quali basi associative della UILT presso il territorio di riferimento e quali strutture che aderiscono al patto aggregativo della Rete associativa UILT aps.
4. L'adesione alla Rete UILT delle Compagnie, così come il rinnovo, si perfezionano secondo modalità e termini stabiliti nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale; tale regolamento statuisce anche in ordine alla perdita del requisito di Compagnia aderente e al conseguente scioglimento del patto associativo con la Rete.
5. Le Compagnie aderenti concorrono alla missione associativa della Rete UILT secondo modalità e termini che ne integrano la diretta attuazione della sua disciplina: lo Statuto ed i regolamenti delle Associazioni che, a seguito di libera e democratica determinazione, avanzino istanza di adesione sono conformi ai disciplinari statutari e regolamentari in cui trovano sede i principi associativi della UILT aps.

6. Le Compagnie aderenti possono concorrere con la Rete associativa UILT alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Reti associative e/o delle Associazioni di promozione sociale, ad iniziative sviluppate nell'ambito delle attività di co-programmazione e/o co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipa la Rete associativa UILT.

7. La Compagnia aderente può adottare, nelle comunicazioni con i terzi, accanto alla propria denominazione, la dicitura *“aderente alla Rete associativa UILT”* ed è autorizzata, per il tempo entro cui si sviluppa il rapporto associativo con la Rete UILT, ad utilizzarne il marchio.

Art. 22 – COMPAGNIE AFFILIATE

1. Ai sensi del precedente articolo 9, la UILT può stabilire rapporti di cooperazione con le Compagnie costituite in forma di associazione, non iscritte nei registri di cui al precedente articolo 21, comma 1. Tali Compagnie sono convenzionalmente definite “Compagnie affiliate”. Contenuti, termini e modalità del rapporto di cooperazione, ove non già regolati nel presente Statuto, sono definiti nel protocollo di affiliazione approvato dal Consiglio nazionale e recepito dalla Compagnia affiliata.

2. L'affiliazione della Compagnia non integra la costituzione di un suo vincolo associativo con la Rete, bensì una relazione di solidarietà ideale e di comunanza sugli obiettivi e sui principi associativi, riconosciuta come condivisa dagli associati della Compagnia affiliata, che consente di dare vita ad esperienze di cooperazione tra questa e la UILT, regolate dal Protocollo di cui al comma 1, e di valorizzare l'impegno civico ed il volontariato degli iscritti delle Compagnie affiliate all'interno di un rapporto associativo di questi con la UILT.

3. La Compagnia affiliata assicura che ai suoi associati sia garantito l'esercizio effettivo dei diritti associativi di democrazia e rappresentanza, sia presso la Compagnia, sia presso la UILT aps.

4. I soci UILT tesserati presso le compagnie affiliate partecipano alla vita associativa della UILT Aps eleggendo, nell'Assemblea della Compagnia, i propri delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Articolazione territoriale di riferimento, secondo modalità e termini stabiliti nei regolamenti della UILT. I delegati eletti sono soci UILT, sia all'atto della loro nomina, sia al momento in cui devono esercitare la delega. Le Assemblee dei soci delle Compagnie affiliate possono eleggere un delegato supplente, che sostituisce il delegato eletto in caso di decesso o impossibilità a svolgere la rappresentanza, anche a seguito della perdita del requisito di socio UILT.

5. Le compagnie affiliate che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 21 possono richiedere, in ogni tempo, di aderire alla UILT.

Capo II – Le Articolazioni territoriali

Art. 23 – LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI: ISTITUZIONE, PATTO ASSOCIATIVO E SOCI

1. Le Articolazioni territoriali regionali della UILT (di seguito, anche: UILT regionali) sono istituite e riconosciute dal Consiglio Nazionale della UILT, su istanza delle Compagnie aderenti o affiliate presenti nel territorio interessato. Non si fa luogo ad istituzione della UILT Regionale in territori in cui abbiano sede Compagnie in numero inferiore a tre.

Nelle regioni in cui l'Articolazione territoriale non risulti costituita, le Compagnie che hanno ivi sede sono assistite, per l'esercizio dei diritti di partecipazione e rappresentanza, nonché per le attività di assistenza corrente, dalla UILT aps o dall'Articolazione territoriale vicinior, su delibera del Comitato Esecutivo.

2. Le Articolazioni territoriali sono legate alla UILT da un patto associativo stabile che può essere sciolto, laddove ricorrano gravi motivi, dal medesimo Organo che le ha istituite, il quale delibera, altresì, per ogni necessità conseguente alla risoluzione del rapporto.

3. La denominazione e il marchio UIL T sono di proprietà esclusiva della UILT e pertanto, nell'ipotesi di disconoscimento dell'Articolazione territoriale ai sensi del successivo articolo 24, la UILT Regionale dovrà cessare l'utilizzo di detta denominazione con effetto immediato.

4. Le Articolazioni territoriali regionali sono costituite in forma associativa di associazione di promozione sociale e costituiscono snodi imprescindibili della rappresentanza UILT sul territorio a livello locale, ivi incluso il rapporto con le pubbliche amministrazioni ed i terzi, così come per la formazione della rappresentanza del corpo associativo presso il livello Nazionale UILT.

5. Le Articolazioni territoriali regionali sono costituite quali autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economico- patrimoniali e finanziari, statutari, ed altresì organizzativi, ferma la conformità dei loro disciplinari statutari e regolamentari con le finalità, l'oggetto, il modello degli assetti organizzativi, statutari e regolamentari della UILT aps, nonché con gli indirizzi strategici della stessa Rete associativa, come individuati dagli Organismi di questa.

6. Le Articolazioni territoriali della UILT riconoscono, come fonte essenziale della propria disciplina, le clausole statutarie della Rete associativa, i suoi regolamenti attuativi ed i regolamenti in materia di tesseramento, funzionamento degli Organi e rappresentanza approvati dal Consiglio Nazionale; si impegnano a deliberare senza indugio gli adeguamenti necessari in caso di contrasto o non conformità delle proprie clausole statutarie o delle delibere adottate rispetto a quanto legittimamente stabilito dalla Rete associativa. Per quanto non previsto dai disciplinari dell'Articolazione territoriale, provvedono le disposizioni statutarie, i regolamenti e le delibere della Rete associativa UILT.

7. I soci delle Articolazioni territoriali regionali sono le associazioni aderenti e i tesserati UILT delle Compagnie aderenti e affiliate aventi sede legale nel territorio regionale. Sono rappresentati presso gli organi della UILT Regionale attraverso l'Organismo dell'Assemblea Generale Regionale di cui al successivo art. 27, a mezzo dei delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie.

8. Le Compagnie che hanno istituito sedi secondarie in territori circoscrizionali diversi dalla sede legale, sviluppano la rappresentanza, anche dei soci tesserati presso le sedi secondarie, nella regione in cui è collocata la sede principale.

Art. 24 – DISCONOSCIMENTO E COMMISSARIAMENTO DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

1. Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale revoca il riconoscimento della Sede Regionale e scioglie il patto associativo, cui consegue la revoca di ogni rappresentanza territoriale ed il divieto di utilizzo del nome UILT.

In questi casi, il Comitato Esecutivo delibera che gli Enti aderenti siano presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla UILT aps o da una Articolazione territoriale vicinior, fino alla ricostituzione di una nuova Struttura Regionale. E' assicurato, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai soci UILT.

2. In caso di gravi e ripetute irregolarità, che ledano gravemente i diritti degli associati, il buon nome della Rete associativa o l'integrità patrimoniale della sede, accertate anche a mezzo di ispezioni deliberate dal Comitato Esecutivo Nazionale, il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento del Consiglio Regionale e del Comitato Regionale e nominare un Commissario Nazionale che svolga, temporaneamente e comunque per un lasso temporale non superiore ad un anno, le funzioni degli Organi disciolti e con poteri di amministrazione individuati nella delibera di nomina.

Art. 25 – TESSERAMENTO, ADESIONI E AFFILIAZIONI

1. Le Articolazioni territoriali costituiscono presidi territoriali di riferimento UILT per la relativa area geografica e ivi realizzano:

- a) l'adesione delle Compagnie che rivestono la qualifica di Aps;
- b) l'affiliazione delle Compagnie prive della qualifica di Aps;
- c) il rilascio alle Compagnie aderenti o affiliate delle tessere associative UILT, affinché possano procedere al tesseramento dei loro soci;
- d) il tesseramento sociale dei soci delle Compagnie aderenti o affiliate, in seguito al tesseramento da queste realizzato del proprio corpo sociale (cosiddetto tesseramento indiretto).

2. Le Articolazioni territoriali sono tenute alla trasmissione periodica degli elenchi dei soci tesserati alla Segreteria Nazionale, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio Nazionale e recepito dall'Articolazione territoriale.

Art. 26 – ORGANI DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI

1. Sono organi delle Articolazioni territoriali regionali:

- a) l'Assemblea Generale Regionale dei delegati;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- e) il Revisore legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 117.

2. I componenti degli Organi di cui al precedente comma, lettere a), b), c), devono essere soci UILT.

3. Per i delegati che abbiano perso il requisito di socio UILT, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui ai precedenti articoli 21 comma 2 e 22 comma 6.
4. I componenti del Consiglio Regionale o del Comitato Esecutivo Regionale che abbiano perso la qualifica di socio UILT decadono con dichiarazione pronunciata dall'Organo di cui fanno parte e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla perdita del requisito, anche in assenza della dichiarazione sopra richiamata.
5. Circa i quorum costitutivi e deliberativi, la convocazione, le funzioni, il voto, le decadenze ed il funzionamento in generale degli Organismi delle Articolazioni territoriali, ove non già previsto dal presente Statuto e dagli Statuti delle Articolazioni stesse, dispongono i regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e, in sub ordine, quelli approvati dal Consiglio Regionale dell'Articolazione territoriale.
6. Il Consiglio Nazionale può istituire la costituzione di Articolazioni territoriali interregionali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Articolazioni territoriali regionali.

Art. 27 – L'ASSEMBLEA GENERALE REGIONALE

1. L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee delle Compagnie aderenti e affiliate.
2. Le disposizioni sulle modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l'Assemblea Generale Regionale sono demandate ad una apposita disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale; esse sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l'effettività della rappresentanza.
3. Per le sedute convocate a livello regionale per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale Nazionale, le disposizioni sulle modalità di tenuta, sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l'Assemblea Generale stessa sono demandate a disciplina regolamentare approvata dal Consiglio Nazionale; esse sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio presso le Compagnie, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e l'effettività della rappresentanza anche ai territori a minor sviluppo associativo.
4. L'Assemblea Generale Regionale è convocata di norma ogni quattro anni dal Consiglio Regionale per:
 - eleggere il Presidente Regionale;
 - eleggere i componenti del Consiglio Regionale;
 - eleggere i componenti dell'Organo di Controllo, stabilendone il compenso;
 - eleggere i delegati presso l'Assemblea Generale Nazionale, secondo le tempistiche fissate dal Consiglio Nazionale rispetto all'Assemblea stessa.
5. All'Assemblea Generale Regionale, anche riunita in seduta straordinaria, sono demandati, inoltre, i seguenti compiti:
 - revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
 - deliberare sulle modifiche statutarie, salvo i casi di modifiche imposte da sopravvenute
 - disposizioni di legge, nel qual caso provvede il Consiglio Regionale;
 - stabilire, nell'ambito della missione dell'ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, gli obiettivi strategici di mandato;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
6. L'Assemblea Generale Regionale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
7. L'Assemblea Generale Regionale, anche riunita in seduta straordinaria, delibera a maggioranza semplice. E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati quanti rappresentino la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo degli associati. Le delibere sulle materie di cui al precedente comma 6, sono assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole dei delegati che rappresentino tre quarti degli associati e, in seconda, con le maggioranze previste per le delibere assunte dall'Assemblea in prima convocazione su oggetti diversi dalle materie richiamate.
8. L'Assemblea Generale Regionale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea ed approva il regolamento dei lavori.

Art. 28 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale Regionale. E' composto in numero variabile da cinque a ventuno componenti, secondo quanto stabilito dagli statuti delle Articolazioni territoriali o determinato dall'Assemblea Generale Regionale. Il suo mandato dura quattro anni e scade alla data di insediamento del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea Generale Regionale. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti, il quale conclude il suo mandato alla data in cui termina il mandato del Consiglio, secondo quanto più sopra stabilito.

2. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale, su delibera del Comitato Esecutivo Regionale che ne stabilisce l'ordine del giorno, e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta sia necessario per il perseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato anche qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Regionale e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

3. Al Consiglio Regionale spettano i seguenti compiti:

- definire le linee di indirizzo strategico per il perseguimento degli obiettivi di mandato stabiliti dall'Assemblea Generale Regionale;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio annuale di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale;
- eleggere e revocare i componenti del Comitato Esecutivo Regionale;
- nominare e revocare il Revisore legale dei conti e stabilirne il compenso;
- convocare l'Assemblea Generale Regionale, stabilendone l'ordine del giorno, ed approvare il regolamento per la sua tenuta, salvo quanto disposto al precedente art. 27, comma 3;
- stabilire il compenso da attribuire ai componenti l'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti;
- approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

4. Il Consiglio Regionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto è espresso in modalità palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.

Art. 29 – IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo ed amministrativo delle Articolazioni territoriali regionali della UILT; esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio Regionale al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato.

2. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dal Consiglio Regionale in un numero variabile da tre a sette, durano in carica quattro anni e scadono, in ogni caso, alla data di insediamento del nuovo Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo possono essere rieletti. In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei suoi componenti, per qualunque motivo, il Consiglio Regionale elegge il nuovo componente, il cui mandato scade alla data di scadenza dell'Organismo.

3. Il Comitato Esecutivo, alla prima riunione di mandato e successivamente, ove sia cessata la carica, elegge il Vice-presidente ed un Segretario, che cura, insieme al Presidente, gli aspetti amministrativi della gestione.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente Regionale o, in mancanza, dal Vice-presidente. Si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente Regionale o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti, nel qual caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta e comunque non meno di tre volte l'anno.

5. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.

6. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Articolazione

territoriale, salve le materie ed attribuzioni dal presente Statuto devolute ad altri organismi.

7. A titolo esemplificativo, spetta all'Organo di amministrazione:

- gestire le procedure di adesione ed affiliazione delle Compagnie e provvedere al tesseramento, anche indiretto, dei soci e al rilascio della tessera sociale UILT, secondo quanto indicato dal precedente art. 25 del presente Statuto ed in conformità al regolamento sul tesseramento approvato dal Consiglio Nazionale;
- attuare gli obiettivi di mandato stabiliti dall'Assemblea Generale Regionale secondo le linee di indirizzo strategico definite dal Consiglio Regionale;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117;
- deliberare la convocazione del Consiglio Regionale, stabilirne l'ordine del giorno e curarne la preparazione;
- predisporre annualmente il progetto di bilancio e il bilancio preventivo della gestione, nonché il bilancio sociale, se redatto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- aggiornare l'elenco dei soci relativi alla propria area territoriale e curare la gestione amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- curare il deposito di bilancio di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117;
- svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altro Organo.

Art. 30 – IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale, anche in sede processuale, della Articolazione territoriale regionale e spende la firma sociale, con le limitazioni di seguito stabilite.

2. Per l'apertura e la gestione di conti correnti ed operazioni bancarie in genere, occorre la firma, congiunta, del Presidente e del Segretario. Per la gestione dei conti correnti, in relazione ad operazioni di ordinaria amministrazione, il Comitato Esecutivo può deliberare per la sola firma del Presidente o del Segretario. Non rientrano nell'ordinaria amministrazione le operazioni di valore unitario superiore al limite stabilito dal Comitato Esecutivo.

3. Il Presidente svolge ogni attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117, l'Assemblea Generale Regionale nomina un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 117 cit. L'Assemblea Generale elegge anche i componenti supplenti dell'Organo, in numero di due, se collegiale, di uno, se monocratico. Il componente supplente dell'Organo monocratico e almeno uno dell'Organo collegiale sono dotati dei requisiti professionali di cui al richiamato art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117.

2. L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. 117, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad organo distinto, ai sensi del successivo articolo.

3. Di ogni seduta dell'Organo di Controllo è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo e firmato da tutti i suoi componenti.

4. Il Presidente dell'Organo di Controllo o il componente unico ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale; in caso di impedimento, se di natura collegiale, può delegare un altro membro del Collegio.

5. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione, così come con rapporti di natura lavorativa o rapporti economici e/o di fornitura con l'Associazione. Valgono le disposizioni di legge in materia di incompatibilità, con decadenza immediata del componente all'accertamento delle relative cause da parte del Consiglio Regionale.

6. La revoca dei componenti l'Organo di Controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

7. La durata dell'incarico dell'Organo di Controllo è di quattro anni. La scadenza, in ogni caso, coincide con quella stabilita per l'Assemblea regionale convocata ordinariamente per il rinnovo delle cariche. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell'incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo.

Art. 32 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo, il Consiglio Regionale nomina un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
2. Il Revisore legale dei conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale in cui viene predisposto il progetto di bilancio e alle riunioni del Consiglio Regionale di approvazione del bilancio.
3. La revoca del Revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio. Si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e le previsioni di cui al precedente articolo 31, comma 5.
4. La durata dell'incarico del Revisore dei conti è di quattro anni. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell'incarico fino alla data di insediamento del nuovo Revisore.
5. Delle verifiche periodiche il Revisore redige verbale che, firmato, è collocato nel relativo libro sociale, conservato a sua cura.

Art. 33 – IL COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. Il Coordinamento dei Presidenti regionali UILT è composto, con diritto di presenza e di voto, dai Presidenti regionali delle Articolazioni territoriali ed è convocato, almeno ogni sei mesi, dal Presidente Nazionale UILT, che lo presiede.
2. Al Coordinamento sono attribuite le seguenti funzioni propositive, consultive e operative:
 - a) raccogliere le istanze del territorio per sottoporle, secondo quanto ritenuto utile ai fini della missione sociale, all'attenzione del Comitato Esecutivo e della UILT;
 - b) individuare e promuovere iniziative ed azioni sociali utili alla condivisione territoriale delle scelte strategiche della UILT;
 - c) assicurare coerenza di attuazione delle iniziative di presenza, rappresentanza e sviluppo della UILT sui vari territori regionali.

Art. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ad ogni livello dell'organizzazione e pertanto presso la Rete associativa, le Articolazioni territoriali e le Compagnie aderenti, le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
2. Delle riunioni di ogni organismo, ad ogni livello dell'organizzazione, ed altresì presso le compagnie affiliate, è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti si osservano le disposizioni appositamente previste.
3. Gli amministratori uscenti, ad ogni livello dell'organizzazione, devono procedere al passaggio delle consegne con la redazione di un inventario degli attivi e dei passivi a data di fine mandato, da consegnare agli amministratori entranti.
4. Nei casi di necessità ed urgenza, presso la Rete associativa e presso l'Articolazione territoriale, l'organo di livello inferiore può assumere decisioni spettanti ad organismo di livello superiore, salvo ratifica successiva di questi. La disposizione non si applica per l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea Generale, che rimangono sua imprescindibile prerogativa. La mancata ratifica importa decadenza della delibera, con effetti *ex tunc* (cioè retroattivi).

Capo III – Gli Organi della Rete Associativa

Art. 35 – ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) Il Comitato Esecutivo Nazionale;
 - d) l'Organo di Controllo, anche monocratico;
 - e) il Revisore legale dei conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 117;

- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Centro Studi UILT;
- h) il Coordinamento dei Presidenti regionali.

2. Circa i quorum costitutivi e deliberativi, la convocazione, le funzioni, il voto, le scadenze ed il funzionamento in genere degli Organismi, ove non già previsto dal presente Statuto, dispongono i regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 36 – L'ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE

1. L'Assemblea Generale Nazionale è costituita dai delegati persone fisiche eletti dall'Assemblea Generale delle Articolazioni territoriali regionali o interregionali e da un delegato per ciascuna compagnia aderente. Possono partecipare all'Assemblea Generale gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Le disposizioni sui termini e sulle proporzioni della rappresentanza degli associati presso l'Assemblea Generale attraverso i delegati, sono demandate a disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Nazionale e sono deliberate nel rispetto del principio del voto singolo spettante ad ogni socio UILT, tenuto conto della necessità di assicurare, in ogni caso, il pluralismo delle idee e del confronto democratico e l'effettività della rappresentanza delle singole Articolazioni territoriali, anche dei territori a minor sviluppo associativo.

3. L'Assemblea Generale è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. La convocazione è effettuata, di norma ogni quattro anni, dal Presidente Nazionale, con avviso pubblicato sul sito Internet della associazione e comunicato via posta elettronica almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

4. L'assemblea è convocata al fine di:

- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere i componenti del Consiglio Nazionale;
- eleggere, attraverso la modalità di elezione per lista del candidato Presidente, i componenti del Comitato Esecutivo;
- revocare i componenti del Comitato Esecutivo, in caso di grave inadempimento degli obblighi di mandato;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo, anche monocratico, stabilendone il compenso;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- stabilire, nell'ambito della missione dell'ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, gli obiettivi strategici di mandato.

5. All'Assemblea Generale sono demandati, inoltre, i seguenti compiti:

- revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
- revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle modifiche statutarie, salvo i casi di modifiche imposte da sopravvenute
- disposizioni di legge, nel qual caso provvede il Consiglio Nazionale;
- deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche delibera su tutte le materie sopra elencate in seduta ordinaria.

7. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per l'approvazione delle operazioni di fusione, scissione, trasformazione o per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

8. L'Assemblea Generale delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza semplice. E' regolarmente costituita con la presenza di tanti delegati quanti rappresentino la maggioranza assoluta dei soci. Le delibere sulle materie di cui al precedente comma 7, sono assunte con il voto favorevole dei delegati che rappresentino i tre quarti degli associati.

9. L'Assemblea Generale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, che sostituiscono il Presidente ed il Segretario eletti in sede provvisoria dal Consiglio Nazionale allo scopo di aprire i lavori dell'Assemblea e svolgere le attività propedeutiche.

Art. 37 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale Nazionale. E' composto da un numero di componenti variabile, da un minimo di venticinque ad un massimo di cinquanta, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale Nazionale e nel rispetto

dei principi sanciti dal precedente art. 36 comma 2.

2. Il suo mandato dura quattro anni e scade alla data di insediamento del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea Generale. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti, il quale conclude il suo mandato alla data in cui termina il mandato del Consiglio.

3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale su delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione è effettuata con avviso pubblicato sul sito Internet della associazione e comunicato via posta elettronica almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato anche qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio Nazionale delibera, di norma, a scrutinio palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.

5. Il Consiglio Nazionale:

- definisce, nell'ambito degli obiettivi di mandato stabiliti dall'Assemblea Generale Nazionale, le linee di indirizzo strategico per il loro perseguimento;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio annuale e, se redatto, il bilancio sociale;
- elegge e revoca, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti del Comitato Esecutivo in caso di cessazione dalla carica in corso di mandato;
- individua l'importo della quota associativa annuale, se non delegata al Comitato Esecutivo;
- ratifica l'istituzione, a cura del Comitato Esecutivo, delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.
- approva i dati del tesseramento annuale;
- nomina e revoca il Revisore legale dei conti e ne stabilisce il compenso;
- convoca, ogni quattro anni, l'Assemblea Generale Nazionale ordinaria per il rinnovo delle cariche ed approva il regolamento per la sua tenuta;
- convoca l'Assemblea Generale Nazionale in ogni altra circostanza diversa da quella di cui al precedente capoverso;
- approva il regolamento per lo svolgimento delle Assemblee generali delle Articolazioni territoriali in cui devono eleggersi i delegati all'Assemblea Generale Nazionale e stabilisce, in genere, le regole per la rappresentanza ed il numero dei delegati eleggibili dal corpo associativo presso le stesse Assemblee generali regionali;
- ratifica i regolamenti per la tenuta delle Assemblee Generali delle Articolazioni territoriali, diverse da quelle di cui al precedente capoverso;
- convoca le Assemblee Generali delle Articolazioni territoriali in caso di inerzia o decadenza degli organismi preposti;
- delibera l'istituzione delle Articolazioni territoriali;
- ove ricorrano gravi motivi, delibera la cessazione del patto associativo con le Articolazioni territoriali e la revoca di ogni rappresentanza territoriale, unitamente al divieto dell'utilizzo del nome UILT;
- delibera sulla azione di responsabilità verso i componenti degli Organi amministrativi e di controllo;
- stabilisce il compenso da attribuire ai componenti l'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti;
- delibera sulla proposta di commissariamento delle Articolazioni territoriali assunta dall'organo amministrativo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera, con decisione inappellabile, sul ricorso dell'associando la cui istanza di iscrizione sia stata respinta dal Comitato Esecutivo;
- approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 38 – IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo esecutivo ed amministrativo della UILT che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio Nazionale, al quale risponde direttamente.

2. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti in numero variabile da tre a sette, stabilito dall'Assemblea Generale. Durano in carica quattro anni e scadono, in ogni caso, alla data di insediamento del nuovo Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo possono essere rieletti. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo componente, il cui mandato scade alla data di scadenza dell'organismo.

3. Al suo interno, alla prima riunione di mandato e, successivamente, ove sia cessata la carica, il Comitato Esecutivo elegge il Vice- presidente e il Segretario Nazionale.

4. Le cariche di Presidente Nazionale, Vice-presidente e Segretario sono incompatibili con qualsiasi altra carica nazionale e/o regionale.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti: nel qual caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta, e comunque non meno di tre volte l'anno. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente Nazionale o, in mancanza, dal Vice-presidente.

7. Le convocazioni del Comitato Esecutivo sono trasmesse agli interessati, con un anticipo di almeno tre giorni, a mezzo messaggio di posta elettronica presso il recapito mail che i componenti hanno l'onere di comunicare per iscritto al Presidente. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso è comunicato con almeno un giorno di anticipo.

8. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti interni; è auspicabile il voto segreto nel caso di votazioni che interessano decisioni su persone.

9. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esso spettano le seguenti attribuzioni:

- attuare gli obiettivi di mandato stabiliti dall'Assemblea Generale Nazionale secondo le linee di indirizzo strategico definite dal Consiglio Nazionale;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117;
- istituire le attività diverse di cui alla precedente lettera b);
- deliberare la convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale, fissarne i punti all'ordine del giorno e curarne la preparazione;
- predisporre annualmente il progetto di bilancio e il bilancio preventivo della gestione, nonché il bilancio sociale, se redatto, da sottoporre all'approvazione Consiglio Nazionale;
- esercitare l'eventuale delega da parte del Consiglio Nazionale consiliare ad individuare l'ammontare della quota associativa annuale;
- autorizzare il rilascio delle tessere sociali nazionali;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente Nazionale e degli altri componenti del Comitato Esecutivo;
- assumere qualsiasi decisione in merito a eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
- provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
- procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
- deliberare eventuali rimborsi spese agli organi delle associazioni, sulla base del regolamento interno adottato dall'Associazione;
- deliberare in merito a eventuali giudizi attivi e passivi;
- deliberare le ispezioni presso le Articolazioni territoriali;
- deliberare la proposta al Consiglio Nazionale di commissariamento delle UILT regionali o interregionali;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi associati con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto;

- deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 13 del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non espressamente attribuita dal presente Statuto ad altro organo.

Art. 39 – ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il numero dei membri del Comitato Esecutivo da eleggere sono determinati dall'Assemblea Generale, tenuto conto di quanto stabilito nel presente Statuto. Le modalità di elezione del Comitato Esecutivo sono demandate ad un regolamento interno approvato dal Consiglio Nazionale.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Comitato Esecutivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Consiglio Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali. In mancanza di questi, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione, su proposta del Presidente Nazionale.
3. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.
4. Nelle more della sostituzione del componente cessato, l'organismo continua ad operare in piena legittimità, salvo quanto stabilito nel comma successivo.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, o il numero dei componenti sia diminuito al di sotto del minimo stabilito dal presente Statuto, il Comitato Esecutivo decade e il Presidente - o in mancanza il Vice-presidente o in mancanza il componente più anziano - deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Nazionale perché provveda a convocare l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Comitato Esecutivo. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 40, commi 7 e 8.

Art. 40 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, in sede civile, amministrativa e processuale.
2. Il Presidente Nazionale è eletto, al suo interno, dall'Assemblea Generale Nazionale e resta in carica per quattro anni.
3. Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Comitato Esecutivo.
4. Su delibera del Comitato Esecutivo, il Presidente Nazionale può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
5. Il Presidente Nazionale ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta. Sono in ogni caso ascritte ad atti di gestione straordinaria le operazioni passive di importo unitario superiore a quello stabilito dal Comitato Esecutivo.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Vice-presidente ne esercita le funzioni, compreso il potere di firma, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. In caso di dimissioni o di impedimenti a carattere definitivo del Presidente Nazionale decade l'intero Comitato Esecutivo, che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Il Vice-presidente (o il Consigliere anziano, in caso di impedimento del Vice-presidente), entro trenta giorni, convocherà il Consiglio Nazionale, che dovrà avviare l'iter per la convocazione dell'Assemblea Generale: elezione dei delegati regionali da parte delle Articolazioni territoriali e indizione dell'Assemblea Generale Nazionale, da tenersi entro sessanta giorni dall'avvio dell'iter, per la nomina del nuovo Presidente Nazionale e delle altre cariche sociali.
8. Con la convocazione dell'Assemblea Generale, decadono anche il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri, che rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 41 – SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi stessi componenti e resta in carica quattro anni.
2. Il Segretario Nazionale ha il compito di gestire l'Associazione, curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente Nazionale o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.

3. In particolare, spettano al Segretario Nazionale le seguenti attribuzioni:
- a) compilare i verbali del Comitato Esecutivo;
 - b) coordinare le comunicazioni interne all'associazione per le UILT Regionali o direttamente per gli Associati;
 - c) tenere aggiornati gli elenchi degli Associati;
 - d) curare la contabilità dell'Associazione relazionandone periodicamente al Comitato Esecutivo;
 - e) curare la gestione degli accessi degli Associati all'esame dei libri sociali.
4. Il Segretario Nazionale, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di collaborazioni anche esterne al Comitato Esecutivo.
5. Il Segretario Nazionale ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente o del Vice-presidente, nei termini e secondo le modalità stabilite nel precedente art. 40, commi 6 e 7.
6. Il Segretario Nazionale, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e firma i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, unitamente al Presidente.
7. Nella sua qualità di tesoriere, il Segretario Nazionale, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Comitato Esecutivo; in particolare:
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Comitato Esecutivo, e a tal fine può essere delegato ad operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione. Per l'apertura dei conti correnti, occorre la firma, congiunta, del Presidente e del Segretario; per la gestione dei conti correnti, in relazione ad operazioni di ordinaria amministrazione, il Comitato Esecutivo può deliberare per la sola firma del Presidente o del Segretario. Non rientrano nell'ordinaria amministrazione le operazioni di valore unitario superiore al limite stabilito dal Comitato Esecutivo.
 - mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Comitato Esecutivo, ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione – in Consiglio Nazionale.

Art. 42 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117, l'Assemblea Generale Nazionale nomina un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 117.
2. L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad organo distinto, ai sensi del successivo articolo. L'Assemblea Generale elegge anche i componenti supplenti dell'Organo, in numero di due, se collegiale, di uno, se monocratico. Il componente supplente dell'Organo monocratico e almeno uno dell'Organo collegiale sono dotati dei requisiti professionali di cui al richiamato art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 117.
3. Di ogni seduta è disposto il verbale, che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.
4. Il Presidente dell'Organo di Controllo o il componente monocratico ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo; in caso di impedimento, se di natura collegiale, può delegare un altro membro del Collegio.
5. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione, così come con rapporti di natura lavorativa o rapporti economici e/o di fornitura con l'Associazione. Valgono le disposizioni di legge in materia di incompatibilità, con decadenza immediata del componente all'accertamento delle relative cause da parte del Consiglio Nazionale.
6. La revoca dei componenti l'Organo di Controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
7. La durata dell'incarico dell'Organo di Controllo è di quattro anni. La scadenza, in ogni caso, coincide con quella stabilita per l'Assemblea Generale Nazionale convocata ordinariamente per il rinnovo delle cariche. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell'incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo.

Art. 43 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo, il Consiglio Nazionale nomina un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

2. Il Revisore legale dei conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo in cui viene approvato il progetto di bilancio e alle riunioni del Consiglio Nazionale di approvazione del bilancio.
3. La revoca del Revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio. Si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e le previsioni di cui al precedente articolo 42, comma 5.
4. La durata dell'incarico dell'Organo di Controllo è di quattro anni. Si applicano le disposizioni in materia di proroga dell'incarico fino alla data di insediamento del nuovo Organo
5. Delle verifiche periodiche il Revisore redige verbale che, firmato, è collocato nel relativo libro sociale, conservato a sua cura.

Art. 44 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti - che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi - eletti dall'Assemblea Generale Nazionale tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche non soci, ferme le incompatibilità stabilite nel successivo comma 6.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente del Collegio.
3. Su istanza del socio interessato, il Collegio si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Comitato Esecutivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, e sulle decisioni di espulsione dei Soci adottate dal Comitato Esecutivo in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.
4. Si pronuncia, altresì, su istanza di uno degli interessati o del Comitato Esecutivo, sulle controversie sorte per conflitto di competenza tra Organismi; nonché per quelle sorte tra la UILT e le Articolazioni territoriali o tra le Articolazioni territoriali stesse; ed infine tra i soci e la UILT o le Articolazioni territoriali, circa la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
5. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di ulteriori quindici giorni.
6. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
7. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'associazione. L'elezione di Proboviro, in costanza di altra carica, è inefficace. Le decisioni prese dal Collegio con il voto determinante del Proboviro la cui elezione sia inefficace sono nulle. Il Proboviro che assuma altra carica nell'Associazione decade automaticamente e subentra il supplente più anziano.
8. Il Proboviro che si trovi a dirimere su controversie o questioni che riguardano l'associazione presso cui è iscritto, o il relativo corpo associativo, deve dichiarare la situazione di conflitto e astenersi dall'attività. In tal caso, l'esame, la valutazione e la decisione sul caso, è rimessa al Consiglio Nazionale, che decide alla prima riunione utile. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in violazione di tale disposizione sono nulle per violazione della norma statutaria.
9. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo, ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
10. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.
11. La revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri è ammissibile solo per gravi motivi, connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

Art. 45 – CENTRO STUDI UILT

1. E' istituito, al fine di valorizzare l'attività dell'Unione, un Organo con funzioni consultive denominato "Centro Studi UILT".
2. Il Centro Studi è composto dai responsabili dei Centri Studi Regionali di cui al successivo comma 7 e da un consigliere delegato del Comitato Esecutivo, che cura il coordinamento e la rappresentanza interna del Centro Studi UILT.
3. Al Centro Studi sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) promuovere attività di formazione (stage, laboratori, etc.) per i propri associati, con il coinvolgimento di esperti interni ed esterni alla UILT;
 - b) favorire iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, etc.) che alimentino il confronto ed il dibattito sulle tematiche del Teatro di base, all'interno e all'esterno della UILT, sollecitando altresì la presenza delle forze più vive della cultura italiana ed internazionale;
 - c) proporre iniziative, anche in accordo con altri settori della vita del Paese, volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali particolarmente distinti nella qualificazione del Teatro di base, in ambito nazionale e/o internazionale.
4. Il Centro Studi UILT sottopone all'attenzione del Comitato Esecutivo Nazionale le iniziative nell'ambito delle materie per cui ha titolo a svolgere la sua funzione propositiva, per la verifica delle compatibilità tecnico-economiche e l'eventuale approvazione.
5. Il Comitato Esecutivo Nazionale provvede, altresì, a disciplinare il funzionamento del Centro Studi UILT con apposito regolamento.
6. L'attuazione delle iniziative deliberate dal Centro Studi, che siano approvate dal Comitato Esecutivo ai sensi del precedente comma 4, spetta a quest'ultimo, qualora il Comitato non la attribuisca al medesimo Centro Studi.
7. Ogni Articolazione territoriale può promuovere un proprio Centro Studi, organismo consultivo costituito da due o più associati (e/o figure terze), che si siano distinte per particolari meriti artistici, coordinati da un Responsabile nominato dal Comitato Esecutivo dell'Articolazione territoriale, che presiederà tale Centro Studi. In alternativa all'organo collegiale, il Comitato Esecutivo dell'Articolazione territoriale può affidare i compiti di analisi, studio e promozione di iniziative in sede locale, proprie del Centro Studi, ad un Organo consultivo monocratico, individuato nella figura del Responsabile per gli Studi, nominato dal Comitato Esecutivo dell'Articolazione stessa. Il Responsabile del Centro Studi o il Responsabile per gli Studi sono individuati, di norma, tra i componenti del Comitato Esecutivo dell'Articolazione territoriale.
8. Ai componenti del Centro Studi Nazionale, dei Centri Studi delle Articolazioni territoriali e ai Responsabili per gli Studi, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 46.
9. L'utilizzazione di contributi da terzi, finalizzati all'attività del Centro Studi, dovrà essere autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

TITOLO VII - INCOMPATIBILITÀ E CARICHE

Art. 46 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo, se nominato.
2. Alle figure elettive spettano, tuttavia, i rimborsi spese analiticamente documentate per le attività svolte in ragione dell'incarico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117.
3. I Consigli, ad ogni livello, ai fini dell'applicazione del precedente comma, approvano un regolamento sui rimborsi spese, anche nell'ambito del regolamento di cui al precedente articolo 7, comma 3.

Art. 47 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il ruolo di Presidente Nazionale o Regionale, di Vice-presidente, Segretario e componente del Comitato Esecutivo sono incompatibili con:
 - responsabilità di governo a livello nazionale e regionale;
 - mandati elettivi nelle assemblee europee, nazionali e regionali;
 - nomina o elezione presso gli Organi di direzione o consigli/comitati di partiti o formazioni politiche in ambito nazionale;
 - componente del Collegio dei Probiviri;
 - componente dell'Organo di Controllo o Revisore legale dei conti ad ogni livello.
2. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile:
 - con qualsiasi carica UILT a livello nazionale e regionale;
 - con incarichi di lavoro autonomo o subordinato a livello nazionale e regionale UILT.
3. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di Controllo o di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e con rapporti di consulenza o di lavoro subordinato, ad ogni livello.
4. L'accertamento di fattispecie di incompatibilità determinano la decadenza *ex tunc* dell'interessato. Fermo quanto disposto dalla legge a carico dell'Organo di Controllo, l'organo

esecutivo, ad ogni livello, si adopera per la verifica, il monitoraggio e la rimozione di situazioni che possano configurare le incompatibilità descritte.

TITOLO VIII - NORME APPLICABILI

Art. 48 – REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di organismi delle Articolazioni territoriali e della Rete associativa, dispongono i regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.
2. I regolamenti attuativi del presente Statuto, ed integrativi dello stesso ai sensi del precedente comma 1, approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono parte integrante.

Art. 49 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci.
2. Le modifiche statutarie richieste da adeguamenti di legge possono essere approvate, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, dal Consiglio Nazionale.
3. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti producono efficacia dal giorno successivo alla loro approvazione, salvo sia diversamente stabilito nella relativa delibera di approvazione.

Art. 50 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, ai decreti e provvedimenti attuativi dello stesso e, in subordine, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del codice civile in materia di associazioni.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato unicamente dall'Assemblea Generale straordinaria, appositamente convocata, nei termini e con le maggioranze previste dall'art. 36 del presente Statuto.
2. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, per la gestione delle operazioni di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e l'estinzione delle obbligazioni in essere, e delibera anche la devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
3. L'incarico di liquidatore, se svolto da socio, è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese vive sostenute e documentate.
4. L'incarico di liquidatore, se svolto da non socio, è affidato a soggetto di cui siano documentati i requisiti professionali e l'esperienza necessari. Il compenso del liquidatore non socio è fissato dall'Assemblea Generale.

Art. 52 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 23, fino al 31 dicembre 2021 le Articolazioni territoriali della UILT possono essere configurate quali associazioni non riconosciute prive del requisito di associazione di promozione sociale. In ulteriore deroga, le Articolazioni territoriali prive del requisito di associazione di promozione sociale alla data del 31 dicembre 2021, possono configurarsi, dopo tale data e fino al 30 settembre 2022, in forma di associazione di Terzo Settore, iscritta nel registro di cui al combinato disposto degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 117, sezione g).
2. Per assicurare continuità alla gestione dell'Associazione nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore delle disposizioni dello Statuto, e consentire una efficace, uniforme e coordinata applicazione delle stesse, sono individuate, nel successivo comma 3, disposizioni di raccordo da osservare nella fase transitoria che principia dal giorno successivo all'approvazione dello Statuto e termina alla data di celebrazione della prima Assemblea Generale indetta ai sensi

del medesimo, la quale dovrà essere tenuta entro e non oltre il 31 maggio 2023. Fino a tale data, è prorogata la durata del mandato di coloro che ricoprono una carica in seno agli Organi, amministrativi e di controllo, alla data di approvazione dello Statuto, salvo il caso di assenza di eventuali requisiti personali o professionali richiesti dalla legge o dallo stesso Statuto.

3. Per la gestione della fase transitoria, è disposto quanto segue:

- il Consiglio Direttivo in carica assolve alle funzioni previste dallo Statuto per il Consiglio Nazionale e tale è denominato a partire dalla data di cui al successivo art. 53; in caso di cessazione della carica di un componente subentra, di norma, il corrispondente Presidente Regionale di nuova nomina o il Vice-presidente, se il primo è impossibilitato; l'organismo è comunque legittimato ad operare se il numero dei suoi componenti non scende al di sotto del minimo previsto dall'articolo 37; i Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato come indicato nel precedente comma 2);
- il Comitato Esecutivo, costituito ai sensi dello Statuto previgente, si scioglie ed i suoi componenti accedono automaticamente alla carica di componente del Comitato Esecutivo Nazionale e restano in carica, salvo casi di dimissioni o altro impedimento oggettivo, fino alla scadenza del mandato, come stabilito nel precedente comma 2;
- per la durata del periodo transitorio, i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Nazionale che riguardino: approvazione del bilancio; approvazione dei regolamenti; approvazione delle delibere di fusione, scissione, trasformazione; elezione di nuovo componente in sostituzione di componente del Comitato cessato dalla carica; nomina del Revisore legale dei conti;
- il Presidente Nazionale ed il Segretario-tesoriere rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di cui al precedente comma 2, svolgendo i compiti richiesti dallo Statuto;
- i componenti il Collegio dei Probiviri e l'Organo di Controllo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato, svolgendo i compiti richiesti dallo Statuto, salvo il caso in cui i componenti del secondo non abbiano i requisiti professionali richiesti dalle correnti disposizioni di legge; in tal caso, sarà nominato dal Consiglio Nazionale un nuovo Organo di Controllo, se sono superati i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117; il Consiglio Nazionale, nel periodo transitorio, stabilisce il compenso dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, se nominati;
- il Centro Studi UILT è integrato con la figura del consigliere delegato del Comitato Esecutivo e svolge i compiti previsti dallo Statuto; i componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica nella fase transitoria;
- il Consiglio Nazionale eletto con l'approvazione del presente Statuto approva i regolamenti, anche in materia di tesseramento, che si renderanno necessari per dare attuazione allo Statuto e per assicurare il raccordo tra le disposizioni dello Statuto e quelle previgenti.

4. Le Articolazioni territoriali e, ove necessario, le Compagnie, adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente Statuto entro il 30 settembre 2021 o il termine che sia richiesto dalle vigenti disposizioni di legge al fine di assicurare l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.117.

5. Per il periodo transitorio, il Comitato Esecutivo è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare la trasmigrazione dell'Associazione presso il Registro di cui al comma precedente e/o l'iscrizione, nello stesso, presso la sezione dedicata alle Reti associative; le modifiche statutarie sono ratificate dal Consiglio Nazionale alla prima seduta utile.

6. Le disposizioni in materia di incompatibilità entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.

Art. 53 – DECORRENZA

1. Le clausole dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro approvazione, se non diversamente stabilito nello stesso Statuto.

UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
Il Presidente Nazionale

UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO
Il Segretario Nazionale

Approvato dal Consiglio Nazionale UILT in data 9 gennaio 2023